



Decreto n. 473 in data 7 Dicembre 2020

Oggetto: Servizio di “Vigilanza degli impianti portuali, delle aree portuali e demaniali, presidio della Centrale Operativa, servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri, degli autoveicoli e del bagaglio al seguito dei passeggeri in partenza dai porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres” per la durata di anni tre con opzione di prosecuzione in favore della Stazione Appaltante fino ad ulteriori anni tre – C.I.G. 666451321C. **Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e rimodulazione del quadro economico.**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., recante disposizioni di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO Il Vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi allegati;

VISTO il Decreto n. 61 del 14 aprile 2016 dell’allora Commissario dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, con il quale, con riferimento al servizio in oggetto:

- È stato approvato il quadro economico predisposto dal R.U.P.;
- È stata indetta, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, una procedura ristretta di valore superiore alla soglia comunitaria;
- È stato autorizzato l’avvio della fase di pre-qualifica e, pertanto, la pubblicazione del bando di gara e relativi allegati;
- È stato dato atto che la copertura finanziaria di € 27.383.097,53, è assicurata dai proventi di cui alle Ordinanze n. 3/2009, n. 4/2009 aggiornate dall’Ordinanza n.12/2010 e dalle risorse disponibili in avanzo di amministrazione vincolato per tale finalità ove occorrente e che la spesa succitata graverà sul bilancio triennale 2016 – 2018 e sul successivo 2019 – 2021 nel caso in cui l’Ente si avvalga dell’opzione di prosecuzione per un ulteriore triennio, con imputazione a carico dei pertinenti capitoli di parte corrente e nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente ove previsti;



VISTO il Decreto n. 39 del 09.02.2018 con il quale sono state approvate le risultanze della procedura ristretta ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del R.T.I. composto da: Soc. Coopservice di Reggio Emilia (mandataria), Soc. Vigilpol di Sassari (mandante), Vigilanza La Nuarese di Nuoro (mandante), Soc. Vedetta 2 Mondialpol di Como (mandante), Soc. Sicuritalia di Como (mandante), Soc. Alarm System di Cagliari (mandante);

VISTO il Contratto Rep. 2663 in data 20.04.2018, con il quale è stato stipulato, con il predetto R.T.I., il contratto d'appalto per lo svolgimento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che, in esito alla conclusione della procedura di gara, il servizio è stato affidato con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (€ 22,9845) pari al 12,16%, tale da dar luogo ad un costo orario onnicomprensivo pari ad € 20,19;

VISTO il Decreto n. 263 in data 12 luglio 2018, con il quale è stato inoltre rimodulato il Quadro Economico del servizio in seguito al ribasso d'asta;

VISTA e RICHIAMATA la Relazione del R.U.P. trasmessa con Prot. int. n. 23722 del 04.12.2020, con la quale si evidenzia l'esigenza di procedere ad una variazione in aumento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto del prezzo complessivo previsto dall'appalto;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e, in particolare, l'art. 216, comma 1 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), ai sensi del quale *"1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte."*

DATO ATTO CHE la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è stata bandita in data antecedente rispetto all'entrata in vigore del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, il relativo contratto è disciplinato dal previgente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al D.Lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento Attuativo di cui al D.P.R. 207/2010;

VISTO, in particolare, l'art. 114 del D.lgs. 163/2006, rubricato "Varianti in corso di esecuzione", ai sensi del quale: *"1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile."*

VISTO, l'art. 311, commi 2 e 4 del D.P.R. 207/2010, rubricato "Varianti introdotte dalla stazione appaltante" ai sensi del quale *"2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:*

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;



b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

[...] 4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore."

RITENUTO che sussistano nel caso di specie i presupposti per accogliere la proposta del RUP e disporre la variazione in aumento, fino a concorrenza del quinto del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 311, comma 4 del D.p.R.207/2010;

RITENUTO pertanto necessario adeguare alle maggiori esigenze di spesa l'importo previsto alla voce "servizio" mediante riduzione della voce "imprevisti" nel Quadro Economico approvato con il predetto Decreto n. 263 in data 12 luglio 2018;

DATO ATTO che l'importo dell'estensione contrattuale, entro i limiti del quinto d'obbligo, è stabilita in € 2.377.808,60 (Iva non imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 1, punto 6, del DPR 633/072 e ss.mm.ii);

PRESO ATTO che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo C.I.G. all'Autorità preposta, in quanto non trattasi di nuovo contratto bensì di incremento delle prestazioni che non supera il quinto dell'importo contrattuale;

ACQUISITA la copertura finanziaria da parte del Funzionario dell'Area Amministrativa UTP di Olbia, Dott.ssa Raffaella Verroca con imputazione al capitolo 1.2.1.050 "Servizi di vigilanza parti comuni portuali" del Bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e il pluriennale 2020-2022;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

RITENUTO inoltre necessario procedere all'impegno dei fondi occorrenti alla liquidazione del servizio in argomento;



DECRETA

DI APPROVARE la rimodulazione del quadro economico relativo al servizio in argomento che introduce l'aumento di € 2.377.808,60 per la voce di spesa "servizio" del primo triennio e l'aumento della voce "adeguamento prezzi" di € 23.778,09 con corrispondente riduzione della voce "imprevisti" delle somme a disposizione per complessivi € 2.401.586,69.

DI DARE ATTO che l'incremento è contenuto nel 20% del quinto d'obbligo ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 311, comma 4 del D.p.R.207/2010;

DI RICOSTITUIRE la voce "imprevisti" nell'importo originario di € 2.983.389,26, mediante prelevamento di complessivi € 2.401.586,69 dal "fondo Security" vincolato nell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2019.

DI NOTIFICARE il presente Decreto all'Ufficio Security e Accosti, all'Ufficio Appalti Contratti e Contenzioso, ed all'Ufficio Contabilità, Bilancio e Personale dell'Ufficio Territoriale di Olbia.

Il R.U.P.
Luca Rebutti

Il Dirigente dell'Area Amm.va
(Per la copertura finanziaria)
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA